

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 1° febbraio 2007 n. 2211 — Pres. Proto — Est. Panzani — P.M. Pivetti (concl. parz. diff.) — P.M. e A. (avv. Mascaro) c. Curatela Fall. P.N.

(Cassa App. Catanzaro 26 novembre 2002).

[8304/240] Successioni in genere - Beneficio di inventario (accettazione con) - Eredità devolute a incapaci o persone giuridiche - Minori o interdetti - Rappresentante legale dell'incapace - Accettazione tacita dell'eredità - Effetti nei confronti dell'incapace - Esclusione.

(C.c., art. 471, 476, 484).

[8304/84] Successione in genere - Accettazione dell'eredità - Prescrizione - Minore o interdetto con rappresentante legale in conflitto di interesse - Sospensione della prescrizione - Sussistenza.

(Cost., art. 3; c.c., art. 2942).

L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine della prescrizione (1).

L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c. (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità) si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l'art. 3 cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante e il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato (2).
(Massime ufficiali).

(Omissis). — 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli art. 480 e 2935 c.c. nonché difetto di motivazione. L'affermazione della Corte d'appello secondo la quale il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre anche per il minore dal giorno dell'apertura della successione, sarebbe erronea. Ai sensi dell'art. 2935 il diritto non avrebbe potuto esser fatto valere prima del compimento da parte dei ricorrenti della maggiore età. Diversamente si dovrebbe concludere che il legale rappresentante dei minori, che nel caso di specie sarebbe in conflitto d'interessi con i minori stessi, avrebbe potuto far maturare la prescrizione del diritto.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli art. 471 e 489 c.c. La Corte d'appello avrebbe anche errato nell'affermare che l'accettazione pura e semplice del dante causa dei ricorrenti, P.N., sarebbe stata nulla e priva di effetti ai sensi degli art. 471 e 484 c.c. La mancata accettazione con beneficio d'inventario da parte del legale rappresentante comporta l'acquisto per il minore della qualità di erede, con facoltà di compiere l'accettazione beneficiata nel termine indicato dall'art. 489 c.c. ove non intenda essere erede puro e semplice. Poiché sarebbe incontestabile che il P.N. abbia accettato l'eredità tacitamente, posto che la curatela è nel possesso dei beni, i ricorrenti dovrebbero essere considerati eredi puri e semplici.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 476 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere che gli atti di accettazione compiuti dai ricorrenti siano successivi al maturare della prescrizione, perché:

a) con riferimento a P.A. lo stesso aveva raggiunto la maggiore età il 21 novembre

1986 ed il giudizio di divisione, che presuppone la volontà di accettare l'eredità, era stato promosso con atto notificato il 24 aprile 1996, entro il decennio;

b) esistevano altri atti implicanti accettazione quali l'accatamento dei fabbricati, la richiesta di prosecuzione dei lavori per alcuni immobili presentata al sindaco di Lamezia Terme il 9 novembre 1990; l'incarico all'ingegner D'A. di Lamezia Terme per il rilascio del certificato di idoneità statica ottenuto il 20 ottobre 1990; l'avvenuta presentazione della denuncia di successione.

Ancora il 15 dicembre 1984 si era proceduto a divisione bonaria degli immobili di proprietà del P. e di C.A. in cui si era evidenziato espressamente il diritto dei germani che avevano anche sottoscritto un preliminare di vendita confermativo il 18 maggio 1991.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ancora violazione dell'art. 485 c.c. e contraddittorietà della motivazione.

La norma prevede che il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni debba fare l'inventario entro tre mesi ed in difetto sia considerato erede puro e semplice. I ricorrenti all'epoca di apertura della successione erano nel possesso dei beni. La Corte d'appello avrebbe confuso il caso del chiamato che sia nel possesso dei beni con quella di chi viene successivamente immesso nel possesso, situazione in cui non vi è accettazione dell'eredità.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale in udienza.

Va premesso che l'art. 471 c.c. stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio d'inventario, nelle forme previste dagli art. 320 e 471. Pertanto nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. il rappresentante legale del minore può accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, può accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità (Cass. 27 febbraio 1986 n. 1267; Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276). Ne deriva che il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità può maturare, come ha esattamente rilevato la Corte d'appello, anche prima del compimento della maggiore età da parte del minore, perché in tale ipotesi l'accettazione può essere compiuta dal rappresentante legale nell'interesse del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'art. 2942, n. 1, c.c. stabilisce infatti che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità, ipotesi che nella specie non ricorre perché entrambi i germani P. durante la minore età avevano un legale rappresentante nella persona del padre P.A.

Va tuttavia sottolineato, come ha rilevato il procuratore generale nella discussione in udienza, che il P.A. si trovava in evidente conflitto d'interessi con i figli perché la mancata accettazione dell'eredità per loro conto, accresceva la sua quota d'eredità.

Questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2942 c.c. — sollevata con riferimento agli art. 2, 3, 10, 24 e 30 cost. — nella parte in cui non prevede la sospensione del corso della prescrizione in favore del minore in caso di inattività dei genitori esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in una situazione di conflitto di interessi, e di conseguente, mancata nomina, al minore stesso, di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Si è affermato che dal combinato disposto di cui agli art. 320 e 321 c.c., può desumersi, anche con riferimento all'ipotesi in parola, la esistenza, in seno all'ordinamento, di un idoneo rimedio, costituito dalla facoltà di nomina di un curatore speciale, da parte del giudice tutelare, su istanza del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti del minore (Cass. 9 giugno 1999 n. 5694).

Tale conclusione non pare peraltro condivisibile al Collegio, ove si consideri che la possibilità che il minore stesso si attivi, chiedendo al giudice tutelare la nomina del curatore speciale, è del tutto eventuale, oltre che improbabile nel caso in cui il minore sia ancora in tenera età, mentre l'intervento del pubblico ministero o di uno dei parenti del minore presuppone che la situazione sia nota, circostanza che non necessariamente ricorre e, per quanto concerne i parenti, che costoro esistano e vogliano intervenire.

La mancata previsione da parte dell'art. 2942, n. 1, c.c. tra le cause di sospensione della prescrizione, accanto all'ipotesi della mancanza del rappresentante legale, di quella del conflitto d'interessi tra il legale rappresentante ed il minore, pare pertanto in contrasto con

il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 cost., che impone di trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui legale rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il minore.

In passato la Corte costituzionale con l'ordinanza 3 dicembre 1987 n. 458, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 c.c. sollevata per contrasto con gli art. 3 e 24, in ragione del carattere eccezionale delle norme in tema di cause di sospensione della prescrizione e della natura sostanziale e non processuale della prescrizione (ribadita da C. cost. 30 giugno 1988 n. 732), che esclude l'applicabilità dell'art. 24 cost.

Con precedente ordinanza del 15 ottobre 1987 n. 374, la Corte aveva ritenuto manifestamente infondata la questione, sollevata per contrasto dell'art. 2942, n. 1, con gli art. 24 e 31 cost., nella parte in cui delimita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente rappresentati, in quanto la denunciata norma non contempla la specie — di cui trattavasi — della negligenza del genitore esercente la potestà sul minore figlio non emancipato.

Con riferimento a questi rilievi, occorre osservare che nella specie non sembra porsi questione della violazione dell'art. 24 cost. e ciò sia prendendo atto dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale in ordine alla natura sostanziale dell'istituto della prescrizione (si vedano peraltro, implicitamente, in senso contrario Cass. 12 aprile 2006 n. 8609; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18607), sia soprattutto osservando che il venir meno del diritto per effetto della prescrizione non si ricollega, almeno in questo caso, al suo mancato esercizio nel processo. Né è rilevante che il diritto possa di fatto essere condizionato alla mancata eccezione del convenuto nel processo, perché nella specie l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla curatela.

Sussiste invece la violazione dell'art. 3 cost. Come si è detto, appare evidente l'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione del minore o dell'interdetto privo di legale rappresentante, per cui è prevista la sospensione della prescrizione, e quella del minore il cui legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi con il rappresentato.

Né inducono a diversa conclusione le pronunce della Corte costituzionale che si sono ora richiamate. Il caso esaminato da C. cost. n. 374 del 1987 si riferiva chiaramente ad una fattispecie diversa, proprio sotto il profilo fattuale, rispetto a quella considerata dall'art. 2942, n. 1, c.c.

La circostanza, valorizzata da C. cost. n. 458 del 1987, che le norme in tema di sospensione della prescrizione incidendo sulla certezza dei rapporti giuridici debbano essere ritenute di stretta interpretazione, non toglie che l'interprete abbia l'obbligo, come più volte affermato dalla stessa giudice delle leggi, pur evitando ogni interpretazione estensiva dell'istituto, di evitare ogni interpretazione non conforme ai parametri costituzionali (cfr., da ultimo, C. cost., ord. 15 dicembre 2005 n. 452; C. cost., ord. 4 ottobre 2005 n. 361).

Sotto questo profilo pare al Collegio, come già si è osservato, che non si possa distinguere la condizione del minore non emancipato privo di legale rappresentante da quella del minore non emancipato il cui legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi.

In entrambi i casi infatti sussiste un difetto di tutela del rappresentato, rispetto al quale la circostanza che il legale rappresentante vi sia appare del tutto irrilevante, perché si tratta di un legale rappresentante che, per la situazione in cui si trova, non può adeguatamente tutelare il rappresentato, essendo portatore di un interesse in conflitto.

In proposito va osservato che l'art. 2120 c.c., 1865 offriva all'incapace una tutela più ampia di quella accordata dall'attuale art. 2942, facendo coincidere l'effetto sospensivo con tutto il periodo di durata dello stato d'incapacità, prescindendo dalla circostanza che l'incapace potesse in concreto far valere i propri diritti per il tramite del suo rappresentante. Il divario tra la vecchia disciplina e quella attuale è spiegato dalla Relazione del Guardasigilli al vigente codice con il rilievo che una volta nominato il rappresentante legale, cui incombe il dovere di far valere i diritti spettanti al minore non emancipato e all'interdetto, l'incapace è in grado di far valere i diritti suo tramite. Ma così non è se il legale rappresentante si trova

in conflitto d'interessi con il rappresentato, sì che per evitare di trattare in modo difforme situazioni uguali si impone l'interpretazione adeguatrice qui accolta.

Deve pertanto affermarsi il principio per cui l'ipotesi di sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941, n. 1, c.c. si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante legale si trovi in conflitto d'interessi con il rappresentato.

3. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Non può sostenersi che vi sia stata accettazione tacita dell'eredità da parte del P.N., nella sua qualità di genitore e legale rappresentante dei minori chiamati, perché l'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti *intra vires hereditatis*. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine della prescrizione (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276).

4. Il terzo motivo rimane assorbito. Con esso, infatti, i ricorrenti ripropongono la tesi che essi avrebbero compiuto numerosi atti interruttivi della prescrizione, circostanza la cui rilevanza presuppone che la prescrizione non fosse sospesa per effetto della situazione d'incapacità dei suoi titolari.

5. Il quarto motivo è inammissibile. I ricorrenti contestano le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale che ha escluso che i fratelli P. potessero essere considerati eredi ai sensi dell'art. 485 c.c. essendo nel possesso dei beni al momento del compimento della maggiore età e non avendo effettuato l'inventario nei termini, con la conseguenza di dover essere considerati eredi puri e semplici. In proposito la Corte, oltre ad osservare che l'art. 485 non potrebbe trovare applicazione perché il puro fatto di essere nel possesso dei beni non implicherebbe necessariamente accettazione d'eredità, ha rilevato che non era provata la circostanza che i P. fossero nel possesso. Il fatto, dedotto con riguardo al solo P.M., non era provato perché il P. aveva subito diversi trasferimenti di domicilio in immobili in relazione ai quali non vi era prova che facessero parte del compendio ereditario, anche se due risultavano siti in via (*omissis*), la stessa in cui si trovava il capannone industriale.

Sul punto i ricorrenti si limitano a contestare le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito osservando che dal certificato storico di residenza del P.M. si desumerebbe chiaramente che egli abitava in uno degli immobili caduti in successione, mentre P.A. si trovava anch'egli nel possesso al momento dell'apertura della successione e del compimento della maggiore età. In nessun modo i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa valutazione dei fatti, il cui esame esula chiaramente dai limiti del giudizio di legittimità.

6. Conclusivamente, in accoglimento del solo primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio. (*Omissis*)

(1-2) [8304/240] [8300/84] **Sospensione del termine prescrizionale e accettazione dell'eredità: minore (o interdetto) e legale rappresentante in conflitto di interessi.**

1. Il beneficio d'inventario è la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità ricevuta (1), sicché è agevole

(1) Per tale definizione del beneficio di inventario, cfr. BIANCA, *Diritto civile*, II. *La famiglia. Le successioni*, Milano 1985, 460.

Per l'affermazione che nel nostro ordinamento l'accettazione con beneficio d'inventario assicura una diligente ed oculata cura degli interessi dell'erede, tutelandone la posizione (l'erede è

individuare una funzione garantistica e di tutela di soggetti meritevoli di protezione giuridica nel disposto dell'art. 471 c.c. volto a prescrivere che non si possono accettare le eredità devolute ai minori ed agli interdetti se non con il beneficio di inventario (2).

I minori e gli incapaci si pongono, così, in maniera differenziata rispetto a tutti gli altri chiamati all'eredità perché mentre quest'ultimi possono scegliere tra accettazione dell'eredità e rinuncia alla stessa, e nel caso di accettazione possono optare per l'accettazione pura e semplice o per l'accettazione con beneficio di inventario, per i minori ed interdetti è consentita solo la prima alternativa (accettazione o rinuncia) e non, invece, la seconda, non potendo l'accettazione che essere con beneficio di inventario (3).

È opinione comune — da condividersi sia per la lettera dell'art. 471 c.c. (« Non si possono accettare le eredità [...] se non col beneficio d'inventario [...] ») sia per gli interessi oggetto di tutela, che inducono ad assegnare alla norma codicistica una natura cogente — che ogni forma di accettazione dell'eredità da parte del legittimo rappresentante diversa da quella con il beneficio di inventario è nulla e, in quanto tale, non idonea a conferire al minore o all'interdetto la qualità di erede né a fare loro acquistare beni ereditari (4), anche se è riscontrabile tra i giudici di merito un indirizzo minoritario, che ha reputato l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte del rappresentante legale dell'incapace valida e, quindi, idonea ad attribuire a questo la qualità di erede, comportando l'inosservanza del disposto dell'art. 471 c.c. per l'incapace soltanto la facoltà di

infatti responsabile dei debiti ereditari e dei legati *intra vires hereditatis*, cioè non oltre il valore dei beni pervenutigli e *cum viribus hereditatis*, e cioè con i beni ereditari e non con i propri sia pure sino a concorrenza dei beni ereditari), anche se può giovare ai creditori dell'eredità ed ai legatari in virtù di quella preferenza che la legge espressamente loro attribuisce (art. 490, comma 2, n. 3, c.c.), cfr. VIDIRI, *L'accettazione con beneficio di inventario: atto unico o fattispecie a formazione progressiva?*, in questa *Rivista*, 2004, I, 365, che rimarca anche come all'istituto non siano estranee finalità sociali e venature pubblicistiche, individuate dalla dottrina nell'esigenza di evitare che, in caso di eredità oberate da debiti, i chiamati siano indotti a rinunciare con la conseguenza che il compito della liquidazione venga a gravare sullo Stato.

(2) Sull'accettazione con beneficio di inventario, v., per tutti, FERRI L., *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni (Art. 456-511)*, Bologna-Roma 1980, 217 ss., cui *adde*: GROSSO, BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, XII, t. I, Torino 1977, 443 ss.; MOSCARINI, *Beneficio d'inventario (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, 123 ss.; VOCINO, *Contributo alla disciplina del beneficio di inventario*, Milano 1942.

(3) Cfr., sul punto, FERRI L., *op. cit.*, 231.

(4) Cfr., in dottrina, per tale opinione: FERRI, *loc. cit.*, 231; CICU, *Successioni per causa di morte*, Parte generale. *Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO, XLII, Milano 1961, 197, per il quale l'accettazione pura e semplice esula dai poteri del rappresentante legale dell'incapace; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli 1961, 124, secondo cui l'accettazione semplice da parte dei minori e interdetti è nulla anche se compiuta dal legale rappresentante o con l'assistenza di questo e con le debite autorizzazioni, con la conseguenza che va considerata come non fatta sicché è sempre possibile nell'interesse del chiamato rinunciare o accettare di nuovo con il beneficio di inventario, se dura l'incapacità, o anche puramente e semplicemente se è cessata l'incapacità e ciò si preferisce fare; e, in epoca più risalente, NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II. *L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione*, Milano 1949, 136.

In giurisprudenza cfr., *ex plurimis*: Cass. 24 luglio 2000 n. 9648; Cass. 13 luglio 1999 n. 7417, in *Giur. it.*, 2000, I, 1, 467, con nota di BERGAMO, *Brevi cenni sull'accettazione beneficiata dell'eredità da parte di incapaci e sulla natura giuridica del chiamato all'eredità*; e in precedenza: Cass. 23 aprile 1966 n. 1051, in questa *Rivista*, 1966, I, 1722; Cass. 27 gennaio 1962 n. 162, *ivi*, 1962, I, 662, con nota di DE ROSA, *Mancata accettazione con beneficio di inventario di eredità devoluta a minori e autorizzazione alla vendita dei beni ereditari*; e, tra i giudici di merito, App. Napoli 23 dicembre 1957, *ivi*, 1958, I, 941, con nota di STELLA RICHTER, *Accettazione di eredità devoluta ad incapaci ed alienazione di beni ereditari*.

Per un quadro esaustivo e ragionato della tematica scrutinata e sul relativo panorama dottrinario e giurisprudenziale, v. da ultimo: CARNEVALE, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina diretta da RUPERTO, Libro secondo delle successioni*, t. 1, Milano 2005, *sub* art. 471, 136 ss.

accettare personalmente con il beneficio di inventario nel termine, previsto dall'art. 489 c.c., di un anno dalla cessazione della incapacità (5).

Corollario di quanto ora detto è che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine della prescrizione (6), atteso che, stante il disposto dell'art. 471 c.c., in relazione all'incapace non è giuridicamente configurabile l'accettazione tacita dell'eredità (7).

2. La sentenza in rassegna, dopo avere premesso che il termine di cui all'art. 480 c.c. ha natura prescrizione, ha poi affermato che il suddetto termine può maturare anche prima del compimento della maggiore età del minore potendo l'accettazione con beneficio di inventario essere compiuta dal rappresentante legale nell'interesse del minore previa autorizzazione del giudice tutelare.

I suddetti principi ribaditi più volte dai giudici di legittimità sollecitano però alcune considerazioni, permanendo — come mostra il contenuto della decisione scrutinata — zone di dubbi sul termine di accettazione dell'eredità e su alcune problematiche sorte allorquando chiamati all'eredità siano minori o incapaci.

Va premesso sul piano generale che, in adesione a quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente prevalenti, deve escludersi che al termine di cui l'art. 480 c.c. possa assegnarsi natura decadenziale (8).

È stato da pur autorevole dottrina osservato che la prescrizione presuppone l'esistenza di un diritto soggettivo nonché la presenza del soggetto passivo (o dei soggetti passivi) del rapporto giuridico, alla cui tutela è predisposta, laddove nel caso di specie si configura un diritto potestativo (di accettare l'eredità), a fronte del quale non vi è alcun soggetto tenuto ad un comportamento qualificabile in termini di obbligo, e ad ulteriore sostegno dell'opinione volta a patrocinare nella stessa ottica la natura decadenziale del termine in esame si è evidenziato che le norme sulla sospensione e sulla interruzione (art. 2941, 2944 c.c.) non potrebbero trovare applicazione per presupporre l'esistenza di parti contrapposte al soggetto titolare del diritto, e per l'inconfigurabilità in materia di atti interruttivi perché capaci, come tali, di concretizzare forme di accettazione implicita dell'eredità (9).

Contro tali considerazioni appare decisivo l'assunto che il ripetuto uso da parte del legislatore

(5) Cfr. al riguardo: Trib. Napoli 18 giugno 1990, in *Dir. giur.*, 1992, con nota di PAPPÀ MONTEFORTE, *Brevi note sui minori nell'eredità e nella divisione consensuale con la partecipazione dell'usufruttuario*; Trib. Napoli 11 aprile 1990, in *Riv. not.*, 1993, 193; Trib. Torino 10 gennaio 1961, in *Corti Bari, Lecce, Potenza*, 1961, 398.

(6) V. tra le altre, Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276 in una fattispecie avente ad oggetto una divisione amichevole dei beni ereditari, cui *adde*: Cass. 13 luglio 1999 n. 7417, cit., secondo cui gli atti di conservazione del patrimonio ereditario posti in essere dal rappresentante legale del minore chiamato all'eredità non possono dar luogo ad alcuna accettazione implicita dell'eredità medesima; Cass. 10 ottobre 1981 n. 5327, per la statuizione che la riscossione di un credito del *de cuius* da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 c.c., l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c., da parte dell'erede minore.

(7) In questi sensi, Cass. 16 ottobre 1961 n. 5427.

(8) Ritengono il termine per l'accettazione dell'eredità un termine di prescrizione e non di decadenza: PALAZZO, *Successioni (parte generale)*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, Torino 1999, 155; AZZARITI F.S. e G., MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova 1979, 84 ss.; SCHLESINGER, *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Nss. D.I.*, XVIII, Torino 1971, 758; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano 1962, 351. In giurisprudenza, tra le tante: Cass. 9 aprile 1980 n. 2290; Cass. 5 gennaio 1970 n. 11; Cass. 8 luglio 1968 n. 2345; Cass. 7 giugno 1962 n. 1393, in questa *Rivista*, 1963, I, 1412, con nota di RICCA, *Conoscenza del testamento e decorrenza del termine per l'accettazione dell'eredità*; App. Roma 15 dicembre 1986, *ivi*, 1987, I, 656, con nota di AZZARITI G., *Esiste termine a carico della persona giuridica per la richiesta di autorizzazione ad accettare l'eredità?*

(9) Cfr., sul punto, *amplius* FERRI L., *op. cit.*, 280-285; CICI, *Successioni per causa di morte*, cit., 168 ss.; e in giurisprudenza per lo stesso indirizzo, App. Napoli 2 luglio 1984, in *Dir. giur.*, 1986, 258, secondo cui il termine per l'accettazione dell'eredità, in quanto termine di decadenza, decorre dall'apertura della successione anche a danno dei minori.

codicistico del termine « prescrizione » e delle espressioni, quali « il diritto [...] si prescrive » (rubrica e comma 1 dell'art. 480 c.c.) e « fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto [...] » (art. 487, comma 1, e 525, comma 1, c.c.), più che attestare, come pure si è detto, una mera « inesattezza formale » (10), prova una chiara volontà di attribuire — nonostante si sia in presenza di una figura assimilabile per molti aspetti a quella decadenziale — natura prescrizionale al termine *ex art. 480 c.c.*, assoggettandolo ad una propria disciplina, adeguata alla specificità della materia successoria (11).

Ulteriore conforto a tale opinione deriva, poi, dalla comparazione del termine *ex art. 480 c.c.* con quello *ex art. 481 c.c.* e dalla diversa natura degli interessi a tali norme sottese. Ed invero, non pare priva di significato la circostanza che il termine del diritto all'accettazione sia proprio quello decennale, fissato in via generale per la prescrizione ordinaria, dall'art. 2946 c.c., a dimostrazione che il termine scrutinato risulta funzionalizzato ad agevolare, in ragione della complessità e variabilità degli accadimenti successori, l'acquisizione dei beni ereditari a favore di coloro che per legge o per volontà del testatore risultino chiamati all'eredità, diversamente dal termine, concordemente ritenuto decadenziale, dell'art. 481 c.c., che presenta più marcati profili di interesse pubblico, per essere destinato ad operare nei casi — quali quelli oggetto di previsione da parte dell'art. 480, comma 3, c.c. — in cui può configurarsi un concreto pericolo di eccessiva dilatazione dei già lunghi tempi di accettazione, con conseguenti incertezze sui destinatari dei compendi ereditari e con gravi possibili pregiudizi, anche di carattere economico, per effetto di immobilizzazione di patrimoni anche di notevoli dimensioni (12).

Corollario di quanto sinora detto sulla natura prescrizionale del termine di accettazione dell'eredità è, infine, l'applicazione delle cause ordinarie di sospensione di detto termine (art. 2941-2942 c.c.) (13), dovendosi di contro escludere l'operatività degli atti interruttivi in ragione della già sottolineata peculiarità della materia successoria, nell'ambito della quale essi incidono, perché un atto interruttivo da parte del chiamato finirebbe per presentarsi come una contraddizione in termini, atteso che ogni forma di interruzione (art. 2943 c.c.) verrebbe a coincidere con l'esercizio del diritto ed implicherebbe, pertanto, accettazione tacita (14).

Il mancato verificarsi della prescrizione *ex art. 480 c.c.* o della decadenza *ex art. 481 c.c.* del diritto di accettazione o una valida rinuncia al detto diritto configurano, dunque, presupposti necessari all'applicazione dell'art. 489 c.c. Norma questa in cui si è ritenuto di ravvisarvi una semplice proroga dei termini (di tre mesi e di quaranta giorni) stabiliti negli art. 485 e 487 c.c., che vengono così a protrarsi sino ad un anno dopo il raggiungimento della maggiore età del minore o dalla cessazione dello stato di interdizione (o di inabilitazione) dell'interdetto (o dell'inabilitato) (15).

Ne consegue che mentre il chiamato ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.c. deve fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario entro il termine prescrizionale di dieci anni, dovendo poi compiere — per non essere considerato erede puro e semplice — l'inventario entro il termine di tre mesi (salvo proroga), allorché la dichiarazione con beneficio di inventario sia stata compiuta dal legale rappresentante dell'incapace, il minore o l'interdetto decadrà dal beneficio se non provvede a fare l'inventario entro l'anno dal compimento della maggiore età, in ragione della proroga del termine operata dal citato art. 489 c.c. (16). Norma quest'ultima, che contrariamente a quanto sostenuto da ampio ed autorevole indirizzo dottrinario, è stata ritenuta inapplicabile, invece,

(10) Così FERRI L., *op. cit.*, 280.

(11) Parla di « diritto di accettare » come diritto potestativo eccezionalmente sottoposto alla prescrizione decennale, CARIOTA FERRARA, *op. cit.*, 87 s.

(12) Per una conferma — anche se basata su un diverso approccio teorico — della natura prescrizionale del termine *ex art. 480 c.c.* a seguito del confronto di detta disposizione con quella dell'art. 481 c.c., cfr. GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 142 s.

(13) Così, tra gli altri, GIANNATTASIO, *Successioni legittime*, in *Commentario del codice civile*, Torino 1961, *sub art. 480*, 116, secondo cui la minore età del chiamato alla eredità costituisce causa di sospensione della prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità onde nel calcolo del termine deve tenersi conto del tempo intercorso tra l'apertura della successione ed il verificarsi della causa sospensiva.

(14) Così GIANNATTASIO, *loc. cit.*

(15) Sul termine di cui all'art. 489 c.c., la cui osservanza è indispensabile affinché si possa ottenere o mantenere il beneficio di inventario, cfr. FERRI L., *op. cit.*, 488 ss.; NATOLI, *op. cit.*, 138; AZZARITI G., *Accettazione di eredità devoluta ad incapace*, in *Giur. it.*, 1975, I, 346.

(16) Cfr. in questi sensi: FERRI L., *op. cit.*, 321 s.; GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 246.

al caso di cui al comma 3 dell'art. 487 c.c., allorché cioè il rappresentante legale dell'incapace abbia nel termine prescrizionale proceduto unicamente all'inventario, non essendo sembrato che l'art. 489 c.c. sia idoneo a prorogare il termine di quaranta giorni perché « il legislatore fa un particolare trattamento di favore per gli incapaci ma non arriva ad escludere la perdita del diritto di accettare in conseguenza della prescrizione (art. 480) o della inutile decorrenza del termine fissato dall'autorità giudiziaria (art. 481) e, quindi, di quello posto dall'art. 487 c.c. » (17). Induce a ritenere condivisibile tale orientamento non solo il tenore letterale dell'art. 489 che si riferisce ad ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario laddove il disposto dell'art. 487, comma 3, c.c. parla di « perdita del diritto di accettare », ma anche la considerazione che la redazione dell'inventario non costituisce elemento integratore della fattispecie acquisitiva del beneficio, dovendosi gli effetti di cui all'art. 490 farsi risalire unicamente al momento della dichiarazione beneficiata, che da sola ne costituisce la causa determinante perché le specifiche fattispecie decadenziali comportano la perdita del già acquisito diritto (18).

3. La sentenza in commento ha enunciato il principio secondo cui l'ipotesi di sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2942, n. 1, c.c. si verifica non soltanto allorché il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale ma anche allorché tale rappresentante legale si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato.

I giudici di legittimità sono pervenuti all'enunciazione di tale principio attraverso una interpretazione del dato normativo che essi hanno reputato obbligata per evitare una scelta ermeneutica non conforme al parametro costituzionale dell'art. 3 cost. non potendosi — in termini di effettiva tutela del minore — differenziare, a loro avviso, il caso previsto dalla disposizione codicistica di difetto di rappresentante legale del minore da quello di un rappresentante che, per essere portatore di un interesse in conflitto, non può assicurare una adeguata tutela al rappresentato.

I passaggi motivazionali che hanno condotto alla suddetta statuizione pur apprezzabili per l'intento di garantire ai diritti del minore una più penetrante tutela, non sembrano però avere riconosciuto il dovuto rilievo alla regola della tassatività delle cause di sospensione previste dalla legge, che — come più volte ribadito in giurisprudenza — osta alla configurabilità per via interpretativa di altre fattispecie sospensive (19), tanto che all'art. 2942, n. 1, c.c. si è riconosciuto il carattere di norma eccezionale, come tale ricadente nel divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 preleggi, con la conseguente inapplicabilità all'interdicendo della sospensione della prescrizione prevista per gli interdetti per infermità di mente (per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo) non ricorrendo l'identità di *ratio* tra le due situazioni (20).

(17) Così FERRI L., *op. cit.*, 322 s., che aggiunge altresì come gli incapaci debbano essere considerati al sicuro da ogni decadenza dal beneficio di inventario per qualsiasi causa: non solo quindi dalla decadenza implicita negli art. 485 e 487, comma 2, ma anche da quelle previste espressamente negli art. 493, 494 e 500. *Contra*, e cioè per la tesi secondo cui cessata l'incapacità non vale per gli incapaci il termine di tre mesi o di quaranta giorni, ma sempre quello di un anno, v. NATOLI, *op. cit.*, 138 ss.; GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 247 ss.; CARIOTA FERRARA, *op. cit.*, 124 ss.

Ritiene GIANNATTASIO, *op. cit.*, 143 che nel caso in cui il rappresentante dell'incapace abbia compiuto l'inventario ma non abbia fatto la dichiarazione di accettazione durante la minore età, l'interdizione o l'inabilitazione, il chiamato non ha nel termine dell'anno soltanto la facoltà di dichiarare in quale forma intende accettare, ma anche quella di rinunciare all'eredità e ciò perché l'art. 489 gli consente di uniformarsi, entro il detto termine di un anno, « alle norme della presente sezione » (la seconda), tra le quali è compresa quella dell'ultimo comma dell'art. 485, secondo la quale, dopo il compimento dell'inventario, il chiamato ha un termine per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità.

(18) Sul punto, v., *amplius*, VIDIRI, *op. cit.*, 353, anche per l'affermazione che la tesi volta a ricollegare al verificarsi delle fattispecie decadenziali la perdita del già acquisito diritto, oltre a riflettere compiutamente l'intento pratico voluto dall'accettante, risulta rispettosa di quel *favor* verso l'istituto in esame, riscontrabile nella disciplina legale e che trova significativa espressione nel disposto dell'art. 510 c.c.

(19) Cfr., *ex plurimis*: Cass. 6 ottobre 2000 n. 13310; Cass. 26 novembre 1998 n. 10020; Cass. 6 maggio 1975 n. 1751, in questa *Rivista*, 1975, I, 1055; Cass. 10 agosto 1961 n. 1930, *ivi*, 1961, I, 1535.

(20) Cfr., in tali sensi, Cass. 2 giugno 1993 n. 2169 (in *Vita not.*, 1994, I, 240; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, 554, con nota adesiva di BARBA, *In tema di ricorso per interdizione e sospensione del termine di prescrizione*), secondo cui non si configura la identità di *ratio* tra le due situazioni messe a raffronto, potendosi tra la presentazione del ricorso e la pronuncia della sentenza di

E che la regola della tassatività delle cause di sospensione sia divenuta per opera della giurisprudenza diritto vivente trova conferma anche nella pronuncia della Corte di cassazione, richiamata nella annotata sentenza (21). Ed invero con detta pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 2942, n. 1, c.c. — sollevata con riferimento agli art. 2, 3, 10, 24 e 30 della Carta fondamentale — nella parte in cui non prevede la sospensione del corso della prescrizione in favore del minore in caso di inattività dei genitori esercenti la relativa potestà che versino rispetto al predetto in una situazione di conflitto di interessi, pervenendosi a tale soluzione sulla base del disposto degli art. 320 e 321 c.c., da cui si desume l'esistenza in seno all'ordinamento di un idoneo rimedio costituito dalla facoltà di nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare su istanza del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti del minore (22). Un siffatto *iter* argomentativo e l'ulteriore considerazione secondo cui una ingiustificata inerzia del rappresentante legale del minore può legittimare a suo carico un'azione per risarcimento dei danni, inducono ad affermare che nella fattispecie scrutinata si sia in presenza, non di una mancanza di tutele, ma di una graduazione delle stesse a fronte di quella esigenza di certezza posta a fondamento del fenomeno prescrizione (23).

Ma al di là di tali considerazioni non può sottacersi che, nel pur comprensibile permanere di dubbi sul versante costituzionale, strada obbligata era quella di devolvere la soluzione di siffatti dubbi — anche perché relativi ad una questione di particolare rilevanza per la molteplicità di fattispecie suscettibili di concretizzarsi in abusi (per conflitto di interessi) da parte di rappresentanti legali di incapaci — al giudice delle leggi, non potendo né i compiti di interpretazione del dato normativo né quelli — pur rafforzati a seguito del d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 — di nomofilachia indurre la Corte di cassazione ad emettere decisioni che, per essere destinate a modificare il dato normativo, sono di esclusiva competenza del giudice delle leggi, quale garante del rispetto dei valori propri della Carta fondamentale.

GUIDO VIDIRI

interdizione procedere alla nomina di un tutore provvisorio, che può esercitare le azioni dell'interdicendo sicché non sussiste violazione dei principi costituzionali di parità e di difesa.

(21) In generale per una documentata rivisitazione del sistema delle fonti giuridiche, tra le quali non può non annoverarsi anche la produzione giurisprudenziale, v., per tutti, GROSSI P., *Il diritto tra potere ed ordinamento*, Napoli 2005, 53 s., per il quale nessun giurista munito di un minimo di sensibilità storica e di elementare buon senso negherebbe alla dottrina e alla giurisprudenza pratica un ruolo protagonista nella evoluzione del diritto continentale europeo, e quindi « un ruolo produttivo, produttivo di regole giuridiche ».

(22) Cfr., in tali sensi, Cass. 9 giugno 1999 n. 5694, in questa *Rivista*, 2000, I, 410.

(23) Un tale approccio trova conferma anche in Cass. 26 febbraio 1992 n. 2348, in questa *Rivista*, 1992, I, 2348, secondo cui è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 244 c.c. in relazione all'art. 24 cost. per la pretesa sostanziale preclusione all'azione di disconoscimento che deriverebbe dall'affidamento dell'inabilitato alla curatela del coniuge, che è contraddittorio necessario in tale azione perché, da un lato, è il solo inabilitato, quale soggetto del rapporto processuale, che ha la capacità di stare in giudizio (spettando al curatore soltanto l'assistenza) e perché, dall'altro, di fronte a possibili conflitti tra inabilitato e curatore, il primo ha il potere di chiedere la nomina di un curatore speciale nelle ipotesi di cui all'art. 394, comma ult., e 395 c.c.